

n. 19 – 30 ottobre 2019

IL VOTO NUMERICO E L'ONERE DELLA MOTIVAZIONE

La valutazione in forma numerica dei titoli e delle prove nei concorsi pubblici soddisfa l'onere della motivazione?

La fase della valutazione è quella più delicata e problematica del procedimento concorsuale in quanto non disciplinata dettagliatamente da disposizioni legislative che limiterebbero ampiamente il potere discrezionale di giudizio delle Commissioni. Lo dimostra il fatto che la maggior parte dei contenziosi in materia di concorsi pubblici riguardano le operazioni di valutazione e di giudizio delle Commissioni esaminatrici.

Una questione che si dibatte da anni in giurisprudenza è il ritenere o meno idoneo il solo punteggio numerico attribuito dalla Commissione Giudicatrice alla valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 per tutti i provvedimenti amministrativi, oppure se, per adempiere a tale obbligo, sia piuttosto necessario rendere percepibile l'iter logico che ha condotto all'adozione del giudizio in forma numerica.

Il problema è stato più volte affrontato in giurisprudenza scaturendo due posizioni contrapposte.

Il primo orientamento ha ritenuto il punteggio numerico un'espressione sintetica, ma eloquente della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione Giudicatrice, che contiene in sé la propria motivazione ed è sufficiente a soddisfare l'esigenza di trasparenza, imparzialità e non contraddittorietà del giudizio tecnico finale (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 4070/2005, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5175/2004 e n. 6196/2006, Consiglio di Stato, sez. V, n. n. 5073/2000, n. 3184/2002 e n. 344/2003, TAR Lazio, sez. I n. 11027/2005, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2335/2006, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 642/2006). Inoltre, la valutazione numerica risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. Consiglio di Stati, sez. V, n. 1427/2014, sez. IV, n. 4457/2013).

Il secondo orientamento ha affermato la necessità di una motivazione espressa del giudizio dato alle prove di concorso, soprattutto se la valutazione è negativa, ritenendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici (cfr. TAR Toscana, sez. II, n. 5557/2005, TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 1677/2006, TAR Veneto, sez. I, n. 2307/2006, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4782/2004 e sez. VI, n. 558/2004, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2043/2006 e n. 1446/2006).

Il quadro fin qui delineato ha fatto emergere nel tempo la valorizzazione del principio di trasparenza nelle procedure concorsuali e ha dato adito a dubbi e perplessità sulla sufficienza del voto alfanumerico a chi ha interesse a conoscere l'iter logico giuridico in forza del quale la Commissione è giunta ad una determinata valutazione.

Ai due orientamenti contrapposti si è aggiunta una terza soluzione intermedia con cui il Consiglio di Stato, in particolare la sezione VI, si è discostato dall'orientamento tradizionale ritenendo che, ove i criteri di valutazione non siano stati sufficientemente determinati, è necessario, in ossequio al principio di trasparenza amministrativa, corroborare il punteggio numerico con elementi che integrino e chiariscano la valenza del punteggio stesso (cfr. inoltre Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2331/2003, n. 558/2004 e sez. V, n. 8095/2004). Occorre precisare, tuttavia, che tale orientamento non è condiviso dalla sezione IV, che continua a fondare nelle sue pronunce la sufficienza del voto numerico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 536 e 541/2008).



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

In conclusione, i giudizi sintetici e i voti numerici assolvono all'obbligo di adeguata motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990 tutte le volte in cui siano stati previsti *ex ante* indicatori e descrittori sufficientemente analitici (TAR Marche, Ancona, sez. I n. 514/2018).

Il Consiglio di Stato, sez. V, si è comunque nuovamente pronunciato sulla questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6358/2019) ribadendo, ai fini della legittimità della procedura, la necessità di predeterminare i criteri valutativi ai fini dell'imparziale, trasparente e intellegibile attività di correzione da parte della commissione, richiamando la giurisprudenza secondo cui *la predeterminazione dei criteri di valutazione è (...) regola generale per tutti i concorsi pubblici (...), rilevando (...) l'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782): ciò in base ai principi enunciati dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (rubricato 'trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali') (...), che testualmente dispone: 'Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove', puntualizzando altresì che "la norma richiamata, avente natura imperativa, deve (...) ritenersi espressione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione" (Cons. Stato, V, 12 dicembre 2018, n. 7115). L'utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sì sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato (inter multis, Cons. Stato, IV, 1 agosto 2018, n. 4745; 8 gennaio 2018, n. 76; 5 dicembre 2016, n. 5099; V, 30 novembre 2015, n. 5407; VI, 11 dicembre 2015, n. 5639).*